



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 febbraio 2023

composta dai magistrati:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Maria Elisabetta LOCCI | Presidente |
| Elena BRANDOLINI | Consigliere |
| Amedeo BIANCHI | Consigliere |
| Giovanni DALLA PRIA | Primo Referendario |
| Paola CECCONI | Referendario |
| Fedor MELATTI | Referendario |
| Daniela D'AMARO | Referendario relatore |
| Chiara BASSOLINO | Referendario |
| Emanuele MIO | Referendario |

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR, con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR, con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2023, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di

indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1, del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Vighizzolo d'Este (PD), la Sezione nell'ultima decisione relativa al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Rendiconto 2019 (deliberazione n. 91/2022/PRSE):

- raccomandava la corretta applicazione del principio contabile concernente la contabilità

finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D. lgs. n. 118/2011;

- richiamava l'attenzione degli Organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione dei documenti richiesti, dovendosi rappresentare in questi informazioni e dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
- segnalava che l'indicatore di tempestività dei pagamenti aveva assunto valore positivo, pari a 12,62 giorni per l'anno 2019 e richiamava l'Ente al rispetto dei termini previsti dalle norme in materia;
- raccomandava di proseguire un attento e costante monitoraggio della partecipazione al "Consorzio Padova Sud" e di osservare correttamente le disposizioni del TUSP in materia di revisione delle partecipazioni, invitando altresì a produrre i prospetti relativi alle proprie società partecipate, con le modalità previste dalla vigente normativa;
- segnalava la necessità di attuare ogni azione utile al contenimento del parametro P4 (Sostenibilità debiti finanziari);
- riscontrava l'inosservanza, nel 2019, del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia;
- invitava l'Ente ad effettuare quanto richiesto dall'Organo di revisione in ordine alla revisione straordinaria del patrimonio.

A seguito dell'esame dei questionari/relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2020-2022 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2020, nonché dei connessi schemi di Bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione di seguito rappresentata.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Equilibri di bilancio

Gli equilibri (corrente e finale) del Bilancio di previsione 2020-2022, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.lgs. 267/2000.

L'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, nonché la trasmissione dei dati alla BDAP (compreso il Piano degli indicatori e dei risultati attesi) è avvenuta nei termini.

RENDICONTO 2020

Equilibri di bilancio

Gli equilibri del Rendiconto 2020, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla predetta Banca dati, sono così rappresentati:

| EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP | Rendiconto 2020 |
|---|------------------------|
| Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) | 23.013,40 |
| Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) | 4.597,12 |
| Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z) | 27.610,52 |
| Equilibrio di bilancio (W2) | 8.797,83 |
| Equilibrio complessivo (W3) | 7.506,69 |

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a Rendiconto.

Risultato di amministrazione

| Risultato di amministrazione | Rendiconto 2020 |
|--|------------------------|
| Fondo cassa | 365.976,58 |
| Residui attivi | 275.136,68 |
| Residui passivi | 382.567,94 |
| FPV | 77.686,42 |
| Risultato di amministrazione | 180.858,90 |
| Totale accantonamenti | 35.205,19 |
| <i>Di cui: FCDE</i> | <i>8.914,05</i> |
| Totale parte vincolata | 48.681,42 |
| Totale parte destinata agli investimenti | 14.507,26 |
| Totale parte libera | 82.465,03 |

Tra le quote accantonate al 31/12/20 si rileva, in particolare, quanto segue:

Fondo crediti di dubbia esigibilità: il Fondo, calcolato secondo il metodo ordinario, è pari a € 8.914,05 (e cioè al 3,24% dei residui attivi totali).

Al riguardo, dall'analisi dei dati contenuti in BDAP, si riscontra che, al 31.12.2020, il 23,30% (€ 64.105,25) dei residui attivi deriva dalla gestione dei residui, mentre la maggior parte degli stessi, il 76,70% (€ 211.031,43) è di nuova formazione (gestione di competenza).

Fondo contenzioso: nella relazione dell'Organo di revisione si legge quanto segue: *“Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 5.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene congruente la somma”*.

Fondo perdite società partecipate: in merito è stato comunicato quanto segue: *“È stata accantonata la somma di euro 20.000,00 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs.*

n.175/2016. Il fondo è stato calcolato in relazione al piano di ristrutturazione del debito presentato dal Consorzio Padova Sud di cui l'Ente fa parte. In relazione alla congruità delle quote accantonate al fondo perdite partecipate, l'Organo di revisione ritiene che rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi, la somma possa considerarsi congrua in assenza di un calcolo preciso dell'importo di competenza dell'Ente a fronte dell'eventuale insolvenza da parte del predetto Consorzio Padova Sud. Durante l'esercizio 2020, l'Ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera n.18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, d.lgs.175/2016".

In ordine al sopra citato Consorzio, si richiamano le raccomandazioni della Sezione, contenute nelle precedenti deliberazioni nn. 142/2021/PRSE e 91/2022/PRSE.

Fondo indennità di fine mandato del Sindaco: è stato costituito un Fondo per indennità di fine mandato pari a € 1.291,14.

Capacità di riscossione

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

| RISULTATO GESTIONE RESIDUI | Rendiconto 2020 (iniziali + riaccertati) (a) | Rendiconto 2020 riscossioni in c/residui (b) | % (b/a) |
|--|---|--|----------------|
| Tit. 1 residui | 51.979,09 | 42.451,31 | 81,67% |
| Tit. 3 residui | 25.161,23 | 2.000,00 | 7,95% |
| RISULTATO GESTIONE COMPETENZA | Rendiconto 2020 accertamenti (a) | Rendiconto 2020 riscossioni in c/competenza (b) | % (b/a) |
| Tit. 1 competenza | 475.515,13 | 382.781,59 | 80,50% |
| Tit. 3 competenza | 45.510,05 | 34.140,87 | 75,02% |

La gestione dei residui registra, nella riscossione del titolo III, una percentuale bassa, pari al 7,95%.

In merito alla movimentazione delle somme rimaste a residuo, nel questionario si osservano le seguenti percentuali di riscossione, per le voci di seguito indicate:

- IMU/TASI - residui attivi al 01.01.2020 pari a € 4.394,76 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a zero;
- sanzioni per violazioni codice della strada - residui attivi al 01.01.2020 pari a € 516,00 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a zero;
- fitti attivi e canoni patrimoniali - residui attivi al 01.01.2020 pari a € 5.084,38 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a zero.

Con riferimento all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, nel questionario si osservano valori pari a zero. Dalla relazione dell'Organo di revisione emerge che, per i tributi TARSU, TIA E TARI, il servizio di igiene urbana risulta svolto dal Consorzio Padova Sud. Per quanto concerne

invece l'IMU, nella predetta relazione si legge che *“Le entrate accertate nell'anno 2020 sono aumentate di Euro 3.775,89 rispetto a quelle dell'esercizio 2019”*; tuttavia, non sono state rese disponibili le relative riscossioni.

Quanto sopra rappresentato evidenzia una certa difficoltà nella capacità di riscossione dell'Ente e, pertanto, in sede istruttoria sono stati chiesti i necessari chiarimenti. Il riscontro fornito non ha tuttavia permesso di conoscere quali azioni siano state intraprese al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione, essendosi l'Ente limitato ad attestare che *“...si stanno facendo le dovute operazioni per l'incasso”*.

La Sezione raccomanda la prosecuzione di ogni attività utile alla riscossione dei crediti vantati dall'Ente e invita l'Organo di revisione al relativo monitoraggio.

Riscossione a seguito di attività di verifica e controllo IMU

In sede istruttoria sono state chieste le motivazioni delle risposte negative alle seguenti domande preliminari, contenute nel questionario sul consuntivo 2020:

- *“L'Ente ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, legge n. 160/2019?”*;

- *“L'Ente ha adeguato i propri strumenti regolamentari in materia di rateazione delle entrate ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss., legge n. 160/2019?”*.

Al riguardo, è stato comunicato che: *“Non era stato nominato il responsabile né il regolamento, causa emergenza covid che ha colpito il personale; oggi l'Ente si è munito di regolamento e responsabile”*.

La Sezione prende atto dell'adeguamento alle citate norme da parte dell'Amministrazione comunale.

Dall'analisi del questionario emerge, inoltre, che l'Ente non dispone di un software che consenta di determinare il valore di riferimento del gettito potenziale lordo e di quello del mancato gettito.

Situazione di cassa

| Situazione di cassa | Rendiconto 2020 |
|----------------------------|------------------------|
| Fondo cassa finale | 365.976,58 |
| Anticipazione di tesoreria | 0,00 |
| Cassa vincolata | 0,00 |
| Tempestività dei pagamenti | 9,89 |

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture del tesoriere e quelle dell'Ente.

Quest'ultimo non ha inoltre fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si rileva, poi, che la cassa vincolata al 31.12.2020 è pari a zero. A tale riguardo, alla domanda preliminare *“L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020?”*, è stato risposto *“SP”*.

L'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo, pari a 9,89 giorni per

l'anno 2020.

Il Comune di Vighizzolo d'Este ha registrato, anche in passato, indicatori di tempestività dei pagamenti positivi, da imputarsi alla carenza di personale dedicato all'ufficio ragioneria, come emerge dalle deliberazioni della Sezione nn. 142/2021/PRSE e 91/2022/PRSE. La Sezione, pertanto, invita l'Ente ad adottare tutte le misure utili al rispetto dei termini previsti dalle norme in materia.

Inoltre, per quanto riguarda gli ulteriori profili assoggettati al controllo, dall'analisi del questionario emerge che il Comune, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del DL n. 66/2014, non ha allegato al Rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti (relativi a transazioni commerciali) effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 33/2013, fornendo, al riguardo, i seguenti chiarimenti: *“L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato indicato nella relazione sulla gestione”*. Tuttavia, nella relazione dell'Organo di revisione si legge che: *“L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013”*.

Infine, sempre nel medesimo questionario, viene dichiarato che l'Organo di revisione non ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui all' art. 7-bis, commi 4 e 5 del DL n. 35/2013, in quanto: *“L'Ente non ha eseguito la trasmissione mensile dei debiti non estinti, certi ed esigibili”*.

Va sottolineato che la necessità di una corretta compilazione dei documenti relativi al Comune di Vighizzolo d'Este è stata rilevata da questa Sezione anche nei precedenti esercizi (deliberazioni nn. 142/2021/PRSE e 91/2022/PRSE). Si rinnova, pertanto, l'invito ad una scrupolosa compilazione dei documenti richiesti, al fine di consentire il rispetto dei principi contabili di veridicità, attendibilità, chiarezza e comprensibilità.

Premesso ciò, si invita l'Ente al rispetto della previsione normativa di cui al predetto art. 7-bis, commi 4 e 5, del DL n. 35/2013.

INDEBITAMENTO

| Indebitamento | Rendiconto 2020 |
|--------------------------------|------------------------|
| Debito complessivo a fine anno | 912.593,82 |

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie, né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di finanza derivata.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nella Sezione “Organismi partecipati” del questionario sul consuntivo 2020 viene data risposta negativa alle seguenti domande preliminari:

- *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, l'Ente ha provveduto ad approvare entro il 31 dicembre una relazione sull'attuazione del piano, con indicazione dei risultati*

conseguiti, ai sensi dell'art. 20, co. 4, Tusp?";

- "La nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG?".

In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori, con riferimento al primo quesito, l'Ente ha comunicato che *"Erroneamente nel questionario è stata data risposta negativa, rispondendo che non è stata fatta alcuna deliberazione, invece è stata fatta con D.C.C. n. 27 del 30/12/2021, la nota informativa allegata al rendiconto 2020 risulta approvata e deliberata dal C.C e dal revisore dell'Ente con D.C.C n. 14 del 29/06/2021. (Si allegano delibere ALL. A)".* Non sono state, invece, fornite le motivazioni della risposta negativa al secondo quesito.

In merito alla mancanza della doppia asseverazione degli Organi di revisione, nei prospetti dimostrativi (di cui all'art. 11, comma 6, lett. j del D.lgs. n. 118/2011) dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, la Sezione rammenta come la norma citata disponga che la relazione sulla gestione, da allegare al Rendiconto dell'Ente territoriale, debba riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate/partecipate, aggiungendo che: *"la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.

Tale disposizione va correlata all'obbligo per gli enti locali di adottare *comuni schemi di bilancio* (finanziario, economico e conto del patrimonio), anche consolidato, con i propri enti ed organismi partecipati/controllati. L'adozione di detti schemi costituisce, infatti, momento essenziale del disegno di armonizzazione dei sistemi contabili, anche al fine di verificare l'effettivo impatto delle gestioni esternalizzate sui Bilanci degli enti territoriali (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4 /SEZAUT/2015/INPR del 24/02/2015).

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra gli Enti territoriali ed i propri organismi partecipati risponde all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del Bilancio degli Enti, nell'ambito di una corretta attività di *corporate governance*, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'Ente e le proprie società partecipate. L'esposizione, in sede di Rendiconto della gestione dell'Ente territoriale, degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si iscrive nell'ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce un aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal D. lgs. n. 118/2011, in quanto funzionale all'operazione di trasparenza finanziaria nei rapporti infra-gruppo, che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie. È pertanto un momento procedimentale e documentale non derogabile nell'ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche.

Si raccomanda all'Ente di procedere alla realizzazione di ogni utile iniziativa rivolta a garantire che la doppia asseverazione sia resa disponibile tempestivamente nei successivi esercizi.

ULTERIORI CONTROLLI

Si osserva che, per l'esercizio 2020:

- è stato dichiarato che l'Ente non ha allegato la relazione al Rendiconto trasmesso alla BDAP. Alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Sezione, è stato comunicato che: *“La relazione è stata allegata, per errore è stata data risposta negativa”*;
- il Comune di Vighizzolo d'Este ha approvato il Rendiconto 2020 in data 29 giugno 2021, oltre il termine di legge fissato al 31 maggio 2021. È stato, pertanto, chiesto di indicare se sono state attuate assunzioni, in violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del DL n. 113/2016 e s.m.i., nonché se sono stati rispettati gli ulteriori divieti e le prescrizioni previste nell'ipotesi di mancata osservanza dei termini di cui sopra; a tale proposito è stato risposto: *“Non sono state fatte assunzioni in violazione dell'art 9, commi 1 quinquies e ss., del D.L. n. 113/2016 e s.m.i., sono stati rispettati tutti i divieti e le prescrizioni previste per la mancata osservanza dei termini di cui sopra”*.

Il Collegio raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore;

- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;
- con riferimento al parametro P4 “Sostenibilità debiti finanziari”, si osserva che nell'esercizio in esame assume il valore di 15,43%, al limite della soglia legale stabilita (pari al 16%);

Alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Sezione, allo scopo di ricevere informazioni circa le misure intraprese in materia, è stato comunicato che: *“L'Ente si sta impegnando a non contrarre nuovi mutui”*.

La Sezione, nel prendere atto delle misure adottate, si riserva di verificare nei successivi esercizi i risultati conseguiti;

- l'Ente non ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto non sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- nelle domande preliminari del questionario si legge che, nel corso dell'esercizio 2020, l'Ente ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2, del DL n. 34/2019 e del successivo DPCM 17/03/2020. È stato previsto un aumento di spesa nel limite del valore soglia di riferimento (con un incremento del 23,00%).

Considerato, tuttavia, che la percentuale di incremento risulta pari alla soglia massima prevista dal DM 17 marzo 2020 per la fascia demografica cui appartiene il Comune, in sede istruttoria è stato chiesto di fornire un prospetto dimostrativo, da cui si potesse desumere il valore e il metodo di computo dell'incidenza della spesa complessiva sulla media delle entrate correnti.

A tal fine, l'Ente ha provveduto a trasmettere, in allegato alla nota di risposta, le informazioni richieste, nonché il prospetto contenente il calcolo effettuato per la

spese di personale, ai sensi del predetto DM, dal quale emerge che la percentuale di incremento nell'esercizio 2020 è del 20,20%.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Amministrazione comunale;

- la costituzione del Fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione;
- l'Ente ha dichiarato di aver unificato organicamente il Piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG in data 20/01/2018.

Sulla base dei dati riportati nel questionario e considerato che il Bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare in data 18/06/2020, si richiama nuovamente l'attenzione dell'Ente sulla corretta applicazione degli strumenti di programmazione, in particolare, sulle previsioni di cui all'art. 10 del D. lgs. 150/2009;

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- in merito allo Stato patrimoniale, l'Organo di revisione, nella propria relazione, comunica quanto segue: *“L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico. Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni non sono state valutate in base ai criteri indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3. Tale voce, infatti, accoglie la sola partecipazione alla società idrica Acquevenete S.p.A. pari allo 0.3% equivalente ad euro 787.270 nominali; quindi, una minor valutazione rispetto a quanto espresso in bilancio di euro 32.386”*.

Questa Sezione ha riscontrato la medesima problematica anche per l'esercizio 2019 (deliberazione n. 91/2022/PRSE). Si invita perciò nuovamente l'Ente ad effettuare, ove non fosse già stata operata, una revisione straordinaria del patrimonio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Vighizzolo d'Este (PD):

- richiama le raccomandazioni sul costante monitoraggio della partecipazione al “Consorzio Padova Sud”;
- raccomanda l'adozione di ogni misura utile per la riscossione dei crediti vantati dall'Ente, invitando l'Organo di revisione al monitoraggio delle misure adottate;
- segnala che l'indicatore di tempestività dei pagamenti ha assunto valore positivo, pari a 9,89 giorni per l'anno 2020, richiamando l'Ente al rispetto dei termini previsti dalle norme in materia;
- invita, nuovamente, ad una scrupolosa e attenta compilazione dei documenti richiesti, al fine di consentire il rispetto dei principi contabili di veridicità, attendibilità, chiarezza e comprensibilità;

- raccomanda l'adozione di strumenti organizzativi per la tempestiva conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati;
- rileva la tardiva approvazione del Rendiconto 2020 e raccomanda, per il futuro, la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore;
- si riserva di verificare nei successivi esercizi i risultati conseguiti dall'Ente a seguito delle azioni intraprese per il contenimento del parametro P4 (sostenibilità debiti finanziari);
- riscontra, anche nel 2020, l'inosservanza del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia;
- invita l'Ente ad effettuare, ove non fosse già stata operata, una revisione straordinaria del patrimonio.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vighizzolo d'Este (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 8 maggio 2023

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini